

2) In caso di soluzione negativa della seconda questione, se l'art. 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/34/CE⁽¹⁾, «che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche relative ai servizi della società dell'informazione», debba essere interpretato nel senso che, nonostante l'art. 10, n. 1, primo trattino, della stessa direttiva, detto articolo impone l'obbligo che la Commissione venga informata di un progetto di norma in forza della quale ogni società petrolifera registrata che immette in commercio prodotti di benzina e/o di diesel sia tenuta ad immettere in commercio, nello stesso anno di calendario, anche una quantità di biocombustibili sostenibili, ovvero, bioetanolo, puro o in forma di bio-ETBE, sino ad almeno il 4 vol % dei prodotti di benzina immessi in commercio, e FAME, sino ad almeno il 4 vol % dei prodotti diesel immessi in commercio.

⁽¹⁾ GU L 350, pag. 58

⁽²⁾ GU L 204, pag. 37.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Suceava (Romania) il 17 gennaio 2011 — Aurora Elena Sfichi/Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava — Administrația Finanțelor Publice Suceava, Administrația Fondului pentru Mediu

(Causa C-29/11)

(2011/C 113/08)

Lingua processuale: il romeno

Giudice del rinvio

Tribunal Suceava

Parti

Ricorrente: Aurora Elena Sfichi

Convenute: Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava — Administrația Finanțelor Publice Suceava, Administrația Fondului pentru Mediu

Questioni pregiudiziali

1) Se l'art. 110 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex art. 90 del Trattato che istituisce la Comunità europea), primo comma, ai sensi del quale nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari, debba essere interpretato nel senso che vieta ad uno Stato membro di istituire una tassa che presenta le caratteristiche della tassa sull'inquinamento disciplinate dal Decreto d'urgenza n. 50/2008, come successivamente modificato e integrato, tassa imposta all'atto della prima immatricolazione in Romania di autovetture di occasione importate che precedentemente sono state immatricolate in altri Stati membri, tenuto conto che auto-

vetture di occasione immatricolate in Romania non sono state soggette alla stessa tassa nel caso in cui costituiscano oggetto di alcune transazioni e sono immatricolate nuovamente.

2) Se l'art. 110 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex art. 90 del Trattato che istituisce la Comunità europea), secondo comma, che mira ad eliminare elementi atti a proteggere il mercato nazionale e a violare i principi di concorrenza, vieti l'istituzione di una tassa sull'inquinamento per le autovetture, imposta all'atto della prima immatricolazione in Romania di autovetture di occasione importate, precedentemente immatricolate in altri Stati membri, tenuto conto che con il Decreto d'urgenza n. 218/2008 sono esentate dall'obbligo del versamento della tassa sull'inquinamento «gli autoveicoli M1 con classe di inquinamento Euro 4, aventi cilindrata non superiore a 2 000 cm³, nonché tutti gli autoveicoli N1 con classe di inquinamento Euro 4, immatricolati per la prima volta in Romania o in altri Stati membri dell'Unione europea nel periodo 15 dicembre 2008 — 31 dicembre 2009 inclusi», vale a dire la categoria di autovetture che corrisponde alle caratteristiche tecniche delle autovetture prodotte in Romania, favorendo in tal modo il settore nazionale di produzione di autovetture.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Suceava (Romania) il 17 gennaio 2011 — Adrian Ilaș/Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava — Administrația Finanțelor Publice Suceava, Administrația Fondului pentru Mediu

(Causa C-30/11)

(2011/C 113/09)

Lingua processuale: il romeno

Giudice del rinvio

Tribunal Suceava

Parti

Ricorrente: Adrian Ilaș

Convenute: Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava — Administrația Finanțelor Publice Suceava, Administrația Fondului pentru Mediu

Questioni pregiudiziali

1) Se l'art. 110 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex art. 90 del Trattato che istituisce la Comunità europea), primo comma, ai sensi del quale nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti